



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 36 DEL 25/11/2021

Comune di Padova

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000 – ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA – OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, illustrate nel corso della conferenza indetta dal Presidente della Regione in data 2 novembre u.s. e riassunte nel report aggiornato al 2 novembre 2021, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento, da cui emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione, ed in particolare nel territorio di Padova;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

CONSIDERATO che dal 26 novembre 2021 le piazze, le vie e le aree pedonali del centro storico cittadino saranno interessate da molti eventi di forte aggregazione per lo più riconducibili alla manifestazione "Natale a Padova" che prevede, oltre ai tradizionali mercatini natalizi, numerose occasioni di intrattenimento culturale, musicale e di svago per adulti e bambini, dislocate in diverse località del centro cittadino;

DATO ATTO che, sulla scorta di quanto si è potuto osservare negli anni precedenti, “*Natale a Padova*” è un insieme di eventi di forte attrattiva per i cittadini dell’intera Provincia e per i turisti e determina la quotidiana presenza di migliaia di persone, anche in orario serale, che si muovono e stazionano soprattutto nel centro storico;

PRECISATO che la porzione di territorio prevalentemente interessata agli eventi di cui ai punti precedenti è quella ricompresa nel perimetro formato dalle Mura Trecentesche delimitata dalle vie: via Dante, Riviera dei Mugnai, largo Europa, Riviera dei Ponti Romani Riviera Tito Livio, via Gualchiere, Ponte delle Torricelle, via 20 Settembre, via San Gregorio Barbarigo e le piazze Duomo, Capitaniato ed Eremitani;

EVIDENZIATO che nel corso dei richiamati eventi nelle località in parola potrebbero crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro potrebbe non essere garantito;

DATO ATTO che, in sede di C.P.O.S.P. tenutosi il 23 novembre u.s. e presieduto dal Prefetto di Padova, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’AUSSL n. 6 Euganea dott. Paolo Fortuna ed il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova dott. Giuseppe Dal Ben hanno riferito in merito alla situazione epidemiologica della nostra Provincia, ed in particolare del Comune di Padova, evidenziando che nell’ultimo mese si è osservato un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 di quasi il 500%, ogni 100.000 abitanti, con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

RITENUTO necessario, alla luce dei dati appresi in sede di C.O.S.P.P., adottare, per il territorio comunale di Padova, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all’uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”) sono misure già indicate dalla norma tra quelle le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. “mascherine”) nella porzione di territorio interna alle Mura Trecentesche come più sopra delimitata ed in piazza Eremitani, dando atto che l’obbligo sussiste in ogni caso sull’intero territorio nazionale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle vigenti ordinanze del ministero della Salute in materia;

VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del capoluogo, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e piazze più centrali della città nel periodo prossimo e corrispondente alle Festività ed agli eventi Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 31 dicembre del corrente anno, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

ORDINA

dalle 00.01 di venerdì 26.11.2021 fino al 31.12.2021 e fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire:

1. nell'area compresa all'interno delle mura Trecentesche della città delimitata dalle vie (tutte incluse) Riviera dei Mugnai, largo Europa, Riviera dei Ponti Romani, via Altinate compresa tra le intersezioni Riviera dei Ponti Romani e via Carlo Cassan, via Carlo Cassan fino all'intersezione con Piazza Eremitani, Piazza degli Eremitani fino all'intersezione con via degli Eremitani, via degli Eremitani compresa tra l'intersezione con Piazza degli Eremitani e via Altinate, Riviera Tito Livio, via Gualchiere, Ponte delle Torricelle, via 20 settembre, via San Gregorio Barbarigo, via Vandelli, Piazza Duomo, via Monte di Pietà, Piazza Capitaniato, via Dante, come da planimetria allegata, è fatto sempre obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
2. L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Sono esentati dal predetto obbligo anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;

3. L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge n.19/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Padova cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID 19, ed inviato per quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Padova, è affidato il compito di farlo osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Sergio Giordani

